

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE
PRELIEVO CON CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE
STAGIONE 2021/2022

L'esercizio venatorio nella stagione 2021/2022, per il prelievo selettivo sul cinghiale è consentito con le seguenti modalità:

Classi	Periodo
Striati - Rossi - Maschi - Femmine	24 aprile 2021 - 14 marzo 2022

L'entità degli abbattimenti è approvata dalla Giunta regionale, in base a dettagliate relazioni presentate dai soggetti istanti che effettuano analisi sulla consistenza e struttura delle popolazioni, con l'utilizzo di indagini e metodologie applicabili alla specie, oltre che con l'analisi dei dati sui danni e sugli abbattimenti pregressi.

ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili -arrotondati- desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 1° al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 30 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 31 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

GIORNATE E ORARI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è pari a tre.

A) negli ATC:

la caccia di selezione al cinghiale, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione degli A.T.C. possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui all'articolo 18 Legge 157/1992, le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono anche coincidere con le altre forme di caccia.

B) nei CA:

la caccia di selezione al cinghiale, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione dei C.A. possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui all'articolo 18 Legge 157/1992, le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono anche coincidere con le altre forme di caccia.

Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria al cinghiale è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

La caccia di selezione al cinghiale è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

MODALITÀ' DI PRELIEVO

La caccia di selezione al cinghiale potrà essere esercitata alla cerca, all'aspetto e da appostamento, secondo i criteri e disposizioni stabilite dalla Giunta regionale.

Al fine di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i Comitati di gestione possono predisporre appostamenti rialzati (es. altane); tali strutture non sono considerate appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge 157/92.

I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono identificare le zone in cui collocare gli appostamenti, definirne il numero e disciplinarne le modalità autorizzative, di accesso e di utilizzo, sempre con il fine di raggiungere gli obiettivi previsti con i Piani di selezione.

In caso di ferimento di un animale il cacciatore deve darne immediata comunicazione all'A.T.C. o C.A. e deve tentarne scrupolosamente il recupero; potrà avvalersi della collaborazione di recuperatori abilitati ed inseriti negli appositi "Albi" che opereranno secondo le disposizioni stabilite dalle Province e città Metropolitana. In tal caso il recupero potrà essere attuato anche nella giornata successiva al ferimento. Qualora la ricerca risulti infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero.

MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria di selezione nei confronti del cinghiale è consentito con i seguenti mezzi:

fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;

- a caricamento singolo manuale;
- a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi.
- a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a cinque cartucce, limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale;
- fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.

L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe.

Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.